

INTIMAZIONE

24 MAG. 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 5 febbraio 2018 del Municipio del Comune di Vezia postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 9 – Annullabilità e nullità della nomina

Il titolo è completato d'ufficio conformemente al testo dell'articolo.

Art. 25 cpv. 3 – Modifica delle funzioni e mobilità interna

L'articolo del Regolamento cui si rinvia è l'**83** e non l'8e (errore corretto d'ufficio).

Art. 33 lett. e) – Provvedimenti disciplinari

La lettera e) è completata d'ufficio conformemente all'art. 134 cpv. 1 lett. e) LOC (norma di rango superiore):

e) la sospensione dall'impiego *con privazione totale o parziale dello stipendio* per un ...;

Art. 36 cpv. 1 – Prescrizione

Il capoverso è modificato d'ufficio conformemente all'art. 134a cpv. 2 LOC (norma di rango superiore):

La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in tre *cinque* anni a decorrere ...

Art. 38 cpv. 3 – Scala degli stipendi

Per analogia sia il carovita sia eventuali aumenti concessi ai dipendenti statali verranno automaticamente applicati anche ai dipendenti comunali.

Considerato l'emendamento all'art. 39 Regolamento approvato dal Legislativo, secondo cui "qualsiasi modifica apportata alla scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, prima di applicarla al ROD", gli "eventuali aumenti" di cui è menzione all'art. 38 cpv. 3 dovrebbero riferirsi unicamente ad aumenti salariali non sostanziali, al pari dunque del carovita.

Art. 44 – Promozioni e avanzamento / Art. 45 – Promozioni nell'ambito delle fasce di funzioni

In entrambi gli articoli si parla di "fascia di retribuzione". Ciò sembra indicare che per ogni funzione dovrebbero essere previste almeno due classi di stipendio e non una sola, come ora codificato nel diritto cantonale (v. LStip).

Art. 50 – Servizio di picchetto

Il dipendente, se richiesto dalla funzione, è tenuto a prestare a turni il servizio di picchetto durante il suo tempo libero. Il servizio di picchetto di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio viene ricompensato in base al Regolamento cantonale concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

Nell'ordinanza d'applicazione del presente Regolamento andranno meglio specificate le situazioni per le quali il picchetto, anche se a titolo eccezionale, assumerebbe le caratteristiche di una prestazione obbligatoria gratuita.

Art. 60 cpv. 5 – Vacanze

Il capoverso 5 è completato d'ufficio con la seguente frase per tener conto del caso particolare della cessazione del rapporto d'impiego (v. art. 28 cpv. 2 Regolamento dei dipendenti dello Stato):

*Non si ha diritto di chiedere il pagamento di indennità per congedi o vacanze, eccetto per la gratifica per anzianità di servizio. **Le vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e senza colpa del dipendente, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere godute;***

considerato per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

visti gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Vezia con le modifiche d'ufficio di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Vezia.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Vezia, Via A. Daldini 13, 6943 Vezia;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

